



fonte ufficiale
FEDERSCHERMA C.R. LOMBARDIA

Decreto Legge 1/22 del 7 gennaio 2022: Nuove misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19



Dipartimento per lo sport

Presidenza del Consiglio dei Ministri

EMERGENZA COVID-19

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Federazione Italiana Scherma

Con la pubblicazione del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, **fino al 15 giugno 2022**, l'obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall'obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.

Pertanto, **dal 15 febbraio 2022**, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.



certificazione verde “rafforzata”).

In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:

- lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato **fino al 31 marzo 2022**;
- l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport);
- inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 potranno accedere a:
 1. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,
 2. palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
 3. attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
 4. l’uso di spogliatoi e docce.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Inoltre, per l’uso di spogliatoi e docce esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni



previste.

Conseguentemente sono state aggiornate sia le linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive che le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere. e le FAQ.

